

DIRETTIVE, CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI, IN CONTO CAPITALE, PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 – ANNUALITA' 2019 - 2020

1. Finalità

La Regione promuove interventi tesi a favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti al patrimonio indisponibile degli enti locali e utilizzati (o comunque da utilizzare) per finalità sociali ad opera degli enti locali medesimi o dei soggetti assegnatari in concessione d'uso ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) e successive modifiche, nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, dell'inclusione sociale, di accoglienza, di supporto per le vittime di reato, nonché al fine di creare risorse diffuse sul territorio quale volano per interventi organici e strutturati di sviluppo e coesione territoriali, di miglioramento del benessere sociale ed economico, di creazione di un tessuto sociale maggiormente preparato a respingere nuovi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

2. Interventi finanziabili

Interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria, restauro e risanamento/ ristrutturazione edilizia, ivi compresi il ripristino dell'agibilità del bene e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di impiantistica, l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono essere finalizzati a garantire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità ed essere funzionali alle attività/servizi da svolgere al loro interno.

3. Soggetti destinatari dei finanziamenti

- I comuni, le province, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma, al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti beni immobili confiscati alla criminalità, utilizzati o da utilizzare per finalità sociali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche. Relativamente a Roma Capitale le istanze di finanziamento possono essere presentate anche dai singoli Municipi nella cui circoscrizione si trovano gli immobili confiscati alla criminalità.
- Gli enti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, assegnatari in concessione da parte degli enti locali dei beni immobili confiscati alla criminalità e, in particolare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro.

4. Criteri di valutazione

- Le istanze di finanziamento saranno valutate previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio di un apposito Avviso pubblico contenente il termine, comunque non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e gli specifici criteri per la valutazione.

Saranno opportunamente valorizzati i progetti che, in particolare:

- risultino adeguati e coerenti rispetto alle finalità e riutilizzo sociale e alla tipologia di attività in esso espletate o da espletare;
 - siano funzionali ad estendere l'ambito di attività sociale cui il bene ristrutturato è destinato ed il bacino di utenza del servizio cui il bene è adibito;
 - riguardino immobili confiscati nei quali sono attivati o da attivare interventi con specifica attenzione alle fasce deboli della popolazione, allo sviluppo della cultura della legalità;
 - adottino interventi per la sostenibilità ambientale (es. utilizzo di materiali ecocompatibili, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ecc).
- Le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione.

5. Limiti al finanziamento e modalità di presentazione del progetto da finanziare

- L'ammontare massimo del finanziamento non può superare l'importo di euro 70.000,00.
- L'importo complessivo di cui al presente atto, pari ad euro 1.112.658,80 (annualità 2019/2020), è così ripartito:
 - euro 280.000,00 sono destinati ai finanziamenti dei progetti presentati da Roma Capitale (anche per il tramite dei singoli Municipi) per immobili gestiti direttamente dagli stessi;
 - euro 552.658,80 sono destinati al finanziamento dei progetti presentati dai comuni del Lazio, dalle province, dalla Città metropolitana di Roma;
 - euro 280,000,00 sono destinati al finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, assegnatari in concessione da parte degli enti locali dei beni immobili confiscati alla criminalità.